



PROTOCOLLO
“ANDERLINI NETWORK”

tra

Scuola di Pallavolo Anderlini

e

(Inserire denominazione società e logo)



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica con sede legale in Via Cavedoni 19 41049 Sassuolo (MO) e sede operativa c/o Palanderlini in Via Mario Vellani Marchi, 106 – 41124 Modena, P.I. 02254300367 (qui di seguito denominata “**Società**”), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Marco Neviani, nato a Modena il 15/02/1980 e residente a Modena in Via Crema, 19, munito dei necessari poteri

e

.....
con sede legale in Via n°..., Città
....., partita IVA e codice fiscale N°....., in persona del suo
Presidente nato a il
..... e residente a in Via munito
dei necessari poteri. Di seguito anche denominate singolarmente come “**Parte**” e
collettivamente come “**Parti**”.

PREMESSO



che la Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica

è società sportiva senza fini di lucro e con particolari interessi per lo sviluppo della pallavolo giovanile;

ha ideato e realizzato il progetto denominato “**Anderlini Network**”, ovvero una rete di Società Sportive che sviluppano la loro attività sul territorio nazionale e internazionale;

intende incentivare la creazione di una vera e propria rete di scambio di informazioni tecniche, etiche, gestionali, di sostenibilità, oltre a eventuali opportunità sotto il profilo del marketing e della comunicazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI

Le premesse, le definizioni di cui al successivo articolo 2 e gli eventuali Allegati, questi ultimi debitamente datati e sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno il significato loro attribuito qui di seguito:

“**Informazioni Riservate**”: s’intende ogni informazione scritta od orale rivelata da ciascuna delle Parti all’altra in relazione all’oggetto del Contratto o ad esso connesse e che dovrà essere trattata secondo quanto disposto dall’articolo 9 del Contratto.

“**Società**”: si intende la **Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica**.

“**Parte**” si intende la società affiliata

3. OBBLIGHI DELLE PARTI



- 3.1. La **Società** si impegna alla realizzazione di un “Progetto”, mirante allo sviluppo della sport giovanile, in collaborazione con la **Parte**.
- 3.2. La **Società** collaborerà, se richiesto, alla formazione professionale degli allenatori e si rende disponibile a tutte quelle iniziative miranti alla crescita del movimento sportivo gestito dalla **Parte**.
- 3.3. La **Società** mette a disposizione gratuitamente materiale didattico in linea con la filosofia operativa del gruppo, strumenti di comunicazione digitale, la carta etica, il bilancio di sostenibilità della Società stessa.
- 3.4. La **Società** si rende disponibile a illustrare i programmi, i metodi e gli obiettivi della propria attività al fine di poter proporre iniziative simili nel territorio di competenza della **Parte**.
- 3.5. Il responsabile dell’**Anderlini Network**, unitamente ai suoi collaboratori, garantirà la piena disponibilità al confronto, valutando insieme alla “Parte” la necessità di incontri in loco. I viaggi da andata e ritorno ed eventuale vitto e soggiorno, sono a carico della **Parte**.
- 3.6. La **Parte** esporrà il logo dell’**Anderlini Network** sui propri canali, avvalendosi della possibilità di utilizzarlo anche in forme da concordare di volta in volta;
- 3.7. La **Parte** parteciperà a iniziative e manifestazioni che si svolgeranno online e in presenza, in Italia o all’estero come workshop, Educational, stage tecnici, camp estivi, eventi, ecc...
- 3.8. La **Società** riconoscerà particolari vantaggi, anche di tipo economico, alla **Parte** che iscriverà i propri tesserati/e alle iniziative e agli eventi di Scuola di Pallavolo Anderlini non gratuiti (camp, tornei, corsi, ...) e sul materiale di abbigliamento
- 3.9. La **Società** e la **Parte** sottoscriveranno la carta dei valori dell’Anderlini Network, riportata di seguito nel presente protocollo d’intesa

4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata della collaborazione è stabilita nella durata del ciclo olimpico, pertanto il presente protocollo ha validità fino al 31 agosto 2024. E’ esclusa ogni forma di tacito rinnovo.



5. UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL PROGETTO "Anderlini Network"

- 5.1. La **Società** potrà, a propria discrezione, utilizzare il logo della **Parte** e l'immagine del Progetto "**Anderlini Network**", per conferenze stampa, eventi e per realizzare campagne promozionali e/o istituzionali
- 5.2. Le immagini di cui alla precedente clausola 5.1 potranno essere riprodotte, a titolo esemplificativo su materiali pubblicitari, social network, nonché su pagine web, in trasmissioni televisive e con qualunque altro mezzo la **Società** ritenga opportuno per la diffusione a supporto delle proprie attività.

6. VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO

I rapporti fra le Parti sono disciplinati esclusivamente dal Protocollo che supera tutte le precedenti intese, verbali e scritte, eventualmente intercorse fra le Parti in relazione al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica o integrazione del presente o degli allegati deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

7. RESPONSABILITÀ'

- 7.1. La **Parte** con il Contratto leva la **Società** da qualsiasi responsabilità inerente l'esercizio delle proprie attività, nonché di quelle dei propri funzionari, ausiliari o collaboratori per i danni cagionati a terzi per tutto il periodo del Progetto "**Anderlini Network**".
- 7.2. La **Parte** dichiara che è in regola con tutti gli adempimenti previsti in materia dalla Normativa Assicurativa e da qualsiasi norma cogente applicabile.

8. RISERVATEZZA

- 8.1. La Parte che riceve informazioni riservate utilizzerà le stesse esclusivamente per il raggiungimento e l'esecuzione della prestazione che forma oggetto del Contratto e non per altri scopi. Essa inoltre compirà ogni ragionevole sforzo per proteggere la riservatezza di queste Informazioni.



- 8.2. Fatto salvo ogni dovere imposto dalla legge, le Parti non dovranno rivelare i termini e le condizioni contenute nel Contratto o nei suoi allegati ad alcuno salvo a coloro che in quanto “dipendenti” hanno necessità di esserne informati in relazione alla funzione da loro esercitata all’interno dell’impresa e per la conclusione del Contratto. Tuttavia, la Parte che ha ricevuto tali informazioni avrà l’obbligo di informare della natura riservata delle stesse i propri dipendenti, i dipendenti di Società Collegate, i consulenti e/o gli agenti indipendenti. Nel caso di agenti indipendenti, inclusi consulenti legali e finanziari o di dipendenti di Società Collegate e/o Controllate la Parte che riceve le informazioni dovrà ottenere dagli stessi il consenso ad aderire al presente patto di riservatezza.
- 8.3. Nonostante quanto previsto alle precedenti clausole 9.1 e 9.2, la Parte che riceve le Informazioni Riservate non sarà soggetta a nessun obbligo di riservatezza per quanto concerne quelle informazioni che: (a) sono conosciute dalla generalità, (b) che sono state conosciute non per colpa della Parte che le ha ricevute, (c) che sono state generate dalla Parte indipendentemente dalle informazioni ricevute, (d) che sono state rivelate dalla Parte stessa che le ha fornite, (e) che sono conosciute dalla Parte ricevente tramite fonti che non sono sottoposte al vincolo di riservatezza.

9. SCADENZA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE ESPRESSA

La **Società** avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Codice Civile, nel caso in cui la **Parte** sia inadempiente ad una delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 8 (Responsabilità), 9 (Riservatezza) o in relazione alla Carta Etica Anderlini.

10. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia o disaccordo di qualsiasi tipo tra le Parti in merito o relativamente al presente Contratto, ivi compresa la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione o risoluzione, verranno applicate le seguenti procedure:



- Le Parti cercheranno di comporre le controversie in prima istanza attraverso colloqui reciproci tenuti per un periodo non inferiore a quindici (15) giorni lavorativi.
- Se i colloqui reciproci di cui al comma precedente non dovessero sortire esito positivo, ciascuna delle Parti potrà adire le vie legali.

Per tutto il periodo della controversia o durante un'azione legale in atto a fronte di tale controversia, ciascuna Parte dovrà continuare ad adempiere ai propri obblighi secondo il presente Contratto, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono domicilio come di seguito indicati e si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente la natura giuridica e i riferimenti organizzativi della propria società.

- a) Denominazione società
- Via,
- CAP..... Città..... Prov.....
- P.I.
- Rappresentante Legale
- Tel..... Cell.
- e-mail..... Sito
-
- Dirigente Responsabile Rapporti Anderlini Network
-
- Ruolo
- Cell. e-mail
-
- Altro Dirigente



Ruolo

Cell. e-mail

b) **Scuola di Pallavolo Anderlini Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica**

Via Cavedoni, 19

41049 Sassuolo (MO)

P.I. 02254300367

Tel. 059 4821526 Fax 059 4821526

sito www.scuoladipallavolo.it

Responsabile Anderlini Network: Federica Stradi

email network@scuoladipallavolo.it

Letto firmato e sottoscritto.

Modena li _____

Società sportiva

firma

SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI

Soc. Coop. Sociale SD

firma



CARTA DEI VALORI DELL'ANDERLINI NETWORK

ETEROGENITÀ E INCLUSIVITÀ

L'Anderlini Network riconosce e sostiene le peculiarità di ogni società sportiva aderente quali elementi necessari al proprio sviluppo. Promuove l'adesione e la partecipazione di nuove società sportive e degli stakeholder. L'Anderlini Network opera in totale indipendenza da interessi privati e in autonomia da politiche governative, mantenendo equidistanza da partiti politici, confessioni religiose, enti sportivi e federazioni.

LEGALITÀ E TRASPARENZA

L'Anderlini Network riunisce società sportive che rispettano leggi, regolamenti, contratti di lavoro e altre disposizioni. Le società aderenti si impegnano a operare nel rispetto della legalità, in modo trasparente, facendosi essere stesse promotrici di tali comportamenti presso gli stakeholder di riferimento.

IMPEGNO E COERENZA

L'Anderlini Network nasce e si sviluppa grazie all'impegno di tutte le società aderenti. Ciascuna di esse opera per partecipare costantemente alle attività, attraverso il confronto reciproco e sviluppando azioni all'interno delle singole società e sul territorio.

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

L'Anderlini Network si impegna a costruire un gruppo di società sportive attento alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del territorio, per un movimento sportivo efficiente, rispettoso e competitivo.

TERRITORIALITÀ E PARTECIPAZIONE

L'Anderlini Network crede che le società sportive responsabili possano contribuire alla creazione di valore per il territorio. Considera la dimensione locale come un prezioso



ambito di partecipazione e aggregazione, che coinvolge imprese, istituzioni e comunità, nel rispetto dei ruoli specifici.

PERSONE ED EQUITÀ

L'Anderlini Network promuove la valorizzazione delle risorse umane, ponendo al centro la persona, attraverso la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di proposte innovative riguardanti la tutela del lavoro, l'investimento nelle competenze, le pari opportunità, la consiliazione dei tempi di vita e di lavoro, il welfare. Crediamo nel merito come valore attraverso il quale è possibile accrescere nella diffusione di sistemi meritocratici all'interno delle nostre organizzazioni.

CARTA ETICA ANDERLINI

L'Anderlini Network promuove i sani di valori dello sport anche attraverso i principi espressi nella Carta Etica Anderlini, che tutte le società aderenti si impegnano a promuovere come strumento di crescita umana e sportiva, all'interno e all'esterno della società sportiva.

Modena li _____

Società sportiva

SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI

Soc. Coop. Sociale SD

firma

firma
